

Patrimoni all'estero, ecco come non sbagliare col fisco

Da anni l'Agenzia delle entrate sta svolgendo una attività volta a censire i patrimoni immobiliari e mobiliari posseduti all'estero dal contribuente italiano. A tal proposito si richiede la compilazione di un quadro in dichiarazione dei redditi, RW.

La compilazione di tale quadro non influenza in alcun modo i saldi delle imposte a debito che emergono in sede di dichiarazione dei redditi, anche se, comunque, comportano la determinazione di somme da versare, come vedremo in seguito.

I soggetti tenuti al citato monitoraggio fiscale sono:

- 1) le persone fisiche;
 - 2) gli enti non commerciali;
 - 3) le società semplici.
- Sono esonerati:
- 1) Gli enti commerciali;
 - 2) società di persone e di capitali;
 - 3) cittadini esteri domiciliati in Italia.

Relativamente al precedente punto 2) si richiama l'attenzione alle successive precisazioni in merito al così detto "titolare effettivo" più sotto indicate. Il citato adempimento ha lo scopo di individuare la detenzione all'estero di investimenti, sia a titolo di proprietà o di un qualunque altro diritto reale, esempio usufrutto. Non rileva in alcun modo la modalità di acquisizione degli stessi. Nel caso di più diritti reali, ad esempio nuda proprietà-usufrutto-comproprietà, tutti i soggetti dovranno procedere alla dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riposta sul "titolare effettivo", nel caso di società, fondazioni o trust, tale criterio è soddisfatto

in presenza di una partecipazione di almeno il 25% del capitale sociale e sarà quindi tale soggetto a procedere alla compilazione del quadro in dichiarazione dei redditi.

I dati da dichiarare sono suddivisi in due macrogruppi: 1) attività finanziarie. 2) attività immobiliari. Nel primo gruppo rientrano: 1) partecipazioni in società estere. 2) titoli. 3) conti correnti bancari. Il secondo gruppo comprende: 1) immobili di qualunque tipo e natura. 2) Imbarcazioni. 3) opere d'arte e mobili di rilevante valore. I conti correnti bancari, non vanno monitorati se non hanno superato un valore giacente di € 10.000 nel corso dell'anno, indipendentemente dal numero di operazioni effettuate.

Come anticipato la dichiarazione di tali valori non comporta ricalcoli in sede di Irpef o addizionali, ma invece si deve procedere allo specifico calcolo d'imposte. Sono di due tipi: 1) Ivie. 2) Ivafe. La prima colpisce gli immobili di qualunque tipo e natura la seconda le attività finanziarie. L'Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e va rapportata al periodo in cui sussiste la titolarità. Tale periodo va calcolato in mesi e non in giorni, se il possesso ha superato i 15 giorni/mese deve essere considerata la mensilità per intero.

Nel caso in cui nel paese in cui si trova l'immobile, l'amministrazione locale, richiede il versamento di una imposta simile, tale somma potrà essere dedotta da quanto si deve versare in Italia, precisando che non è possibile il crearsi un credito ove il versa-

mento allo stato estero sia superiore a quello richiesto dallo Stato italiano. Il valore imponibile è dato dal valore dell'immobile che può essere desunto dall'atto d'acquisto o dal valore di mercato al 31.12 dell'anno oggetto della dichiarazione. L'aliquota da applicare è lo 0.76 che scende allo 0.40 nel caso in cui il contribuente vi risiede, in tal caso viene pure riconosciuta una detrazione di € 200. Sostanzialmente, come precisato in una circolare dell'Agenzia delle Entrate, l'Ivie viene equiparata all'imposizione prevista dall'Imu.

Per quanto attiene l'Ivafe si ricorda che la stessa colpisce le attività finanziarie, distinguendo tra depositi bancari e le altre più sopra indicate. Si ricorda che sotto la disponibilità massima di € 10.000 nulla è dovuto, se tale soglia è stata superata nel corso dell'anno e la giacenza media supera i 5.000€ è dovuta una imposta fissa di € 34.20, eventualmente rapportata al periodo di anno di possesso del deposito bancario.

Nel caso invece di altre attività finanziarie bisogna procedere alla valorizzazione delle stesse al 31.12 dell'anno in dichiarazione e sul valore risultante calcolare l'imposta del 2%, sull'importo risultante a debito potrà essere dedotta l'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato ove si trovano tali attività, come nel caso dell'Ivie non è possibile la formazione di crediti, al massimo l'azzeramento dell'imposta dovuta

Stefano Martini
dottore commercialista

PUBBLICITA'

Non impugnabili i "vizi privati" dei testimonial

Può la vita privata del testimonial incidere sul contratto di sponsorizzazione?

Nei contratti di sponsorizzazione stipulati tra sponsor e sportivi, gli atteggiamenti della vita privata di questi ultimi (c.d. testimonial), ancorché contestabili da un punto di vista sociale, non possono essere causa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione. In tal senso, il Tribunale di Milano ha recentemente statuito che l'impegno che assume lo sportivo testimonial a comportarsi, per tutta la durata del contratto, in modo tale da non causare alcun danno alla sua immagine e reputazione, deve riferirsi solamente all'ambito professionale.

Possono, quindi, essere motivo di risoluzione anticipata del contratto una squalifica per doping o per frode sportiva, piuttosto che l'aver tenuto gravi condotte antisportive sul campo o l'aver violato gli impegni professionali; mentre non hanno alcuna rilevanza contrattuale eventuali atteggiamenti attinenti alla vita privata del testimonial, alla sua sfera sessuale, alle sue idee politiche o al credo religioso, che pertanto non possono essere motivo di anticipata risoluzione da parte degli sponsor.

Diego Cadorin
Studio Legale
Chiaventone & Associati

MANAGEMENT

Cosa distingue il manager "a tempo"?

Che differenza c'è tra la figura del consulente e quella del temporary manager?

Il temporary manager è un professionista specializzato in gestione aziendale che viene ingaggiato per periodi di tempo limitati (i contratti più diffusi hanno una durata che va da qualche mese a qualche anno) e ha potere decisionale effettivo su un determinato progetto. Non si tratta, dunque, di un "semplice" consulente esterno, che viene chiamato una tantum a suggerire una strategia o ad implementare/modificare un processo aziendale: il temporary manager ha un coinvolgimento diretto con l'impresa, si assume la responsabilità della gestione del progetto e gli vengono fornite le relative deleghe per agire. Il suo obiettivo è accompagnare l'azienda nel cambiare il modo di stare sul mercato, migliorando competitività e redditività. A ricoprire questo ruolo sono spesso manager d'esperienza, con un passato da dirigenti e interventi di successo in vari settori produttivi. Grazie a questa figura le aziende incamerano competenze di alto livello, non altrimenti disponibili, a costi accessibili, con il risultato di accrescere anche la qualità delle professionalità già presenti in organico.

Giorgio Roveri
Temporary Manager

FISCO

Credito d'imposta nuovi sostegni per la ricerca

Ci sono novità legislative in materia di credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo?

E' stato pubblicato in G.U. il decreto che regola il credito d'imposta per le spese sostenute in investimenti per ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese, di qualunque forma giuridica, dal 01.01.2015, fino all'esercizio in corso al 31.12.2019. Le spese agevolabili sono quelle volte all'ottenimento di tutti quegli elementi necessari alla messa a punto di nuovi prodotti e/o servizi, quali: le spese per personale altamente qualificato (collaborazioni comprese), quote di ammortamento e/o canoni leasing per attrezzature, costi per contratti di ricerca con Università o enti equiparati.

Per usufruire del credito d'imposta è necessario sostenere spese per almeno € 30.000,00 (nel singolo periodo d'imposta) e che si realizzi un generale incremento dei costi rispetto al triennio precedente, o per il periodo dalla sua costituzione nel caso sia inferiore ai tre anni. Il credito è in ragione del 25% delle spese sostenute per attrezzature e impianti ed al 50% per il personale.

Stefano Martini
Studio Martini
Commercialisti-tributaristi

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335